



**ANIMA**<sup>®</sup>



---

**STATUTO  
ASSOCIAZIONE**

**CLIMGAS**

# STATUTO

## ART. 1 "Costituzione e denominazione"

E' costituita all'interno e nell'ambito organizzativo della Federazione ANIMA (Federazione delle Associazioni Nazionali dell'Industria Meccanica Varia ed Affine) ai sensi ed ai fini dello Statuto della Stessa, l'Associazione CLIMGAS fra i costruttori e i distributori di apparecchiature a gas per il condizionamento.

L'Associazione CLIMGAS elegge la sua sede legale in Milano presso la Federazione ANIMA.

## ART. 2 "Scopi dell'Associazione"

L'Associazione CLIMGAS non ha fine di lucro.

Scopi dell'Associazione sono:

- a) Promuovere la diffusione del condizionamento effettuato con apparecchiature ad azionamento termico, che utilizzano in particolare il gas (naturale, GPL, biogas, eccetera) quale energia primaria.
- b) Rilevare, divulgare e fornire dati tecnici e notizie atti a facilitare il corretto impiego delle apparecchiature suddette per gli impianti di condizionamento.
- c) Effettuare campagne promozionali, ricerche e studi di carattere tecnico, normativo e unificativo, nonché ricerche e statistiche, economiche e di mercato.
- d) Perseguire con ogni opportuno mezzo, ivi compresa l'azione giudiziale, i terzi che arrechino comunque danno all'attività dell'associazione e creino confusione nel mercato della climatizzazione pregiudicando gli interessi degli associati.
- e) Verificare (od eventualmente far verificare) da enti prestabiliti, che le apparecchiature prodotte, o comunque messe in commercio, anche attraverso terzi, dagli associati, presentino le caratteristiche tecniche e di resa corrispondenti a quelle indicate dagli stessi nei loro cataloghi e listini.
- f) Mantenere le relazioni tecniche e culturali con altri enti ed associazioni, anche esteri, operanti nel settore od in settori affini, svolgere comunque ogni attività che, anche se non espressamente prevista, possa farsi rientrare negli scopi del presente statuto.

## ART. 3 "Autonomia dell'Associazione"

L'Associazione ha autonomia decisionale, operativa e di rappresentanza all'esterno, in armonia con lo Statuto della Federazione e nei limiti dello stesso e si richiama al Codice etico Confederale.

## ART. 4 "Soci"

Gli Iscritti all'Associazione si distinguono in Soci effettivi e Soci aggregati. Possono aderire all'Associazione, in qualità di Soci effettivi, tutte le Aziende che svolgono l'attività di cui all'Art.1.

Possono aderire all'Associazione, in qualità di soci aggregati, tutte le imprese che svolgono la loro attività in settori complementari all'attività di cui all'Art.1.

## ART. 5 "Gruppi"

L'Associazione può costituire gruppi formati ciascuno da soci svolgenti attività omogenea e compatibile L'appartenenza ad uno o più gruppi di ogni socio avviene per sua libera scelta e viene ratificata dal Consiglio Direttivo ed è soggetta al versamento

dei contributi stabiliti da ogni gruppo per il proprio funzionamento oltre che a quello associativo generale e federale.

Ogni gruppo esprime al proprio interno un Capo Gruppo eletto in Assemblea di Gruppo. Il Capo Gruppo di diritto fa parte del Consiglio Direttivo dell'Associazione.

La durata in carica del Capo Gruppo é di due anni.

Il Capo Gruppo può essere riconfermato.

#### ART. 6 "Commissioni"

Nell'ambito della struttura organizzativa , il Consiglio Direttivo della Associazione può costituire delle Commissioni con il compito di trattare argomenti specifici di interesse generale per la Associazione.

Le Commissioni sono coordinate da un Presidente di Commissione eletto dal Consiglio del quale fa parte.

#### Art. 7 "Domande di iscrizione"

La domanda di adesione del nuovo Socio deve essere redatta su modulo predisposto dalla Federazione, deve essere corredata di tutti i documenti richiesti e deve indicare il nome del Rappresentante Legale o suo procuratore, delegato a rappresentare l'azienda presso l'Associazione e deve contenere espressa dichiarazione di accettazione dello Statuto associativo e di quello federale.

Le domande di adesione sono sottoposte all'esame del Presidente dell'Associazione, che richiede il parere obbligatorio del Consiglio Direttivo dell'Associazione anche a mezzo referendum.

Il parere del Consiglio Direttivo dell'Associazione deve comunque essere espresso entro 60 giorni dalla presentazione della domanda di ammissione.

La delibera di ammissione del nuovo Socio é comunicata al Presidente della Federazione entro 15 giorni dalla sua assunzione.

La procedura di controllo della Federazione sulle nuove ammissioni é regolata dall' Art. 4 dello Statuto federale, che é anche richiamabile per quanto non previsto dal presente articolo.

#### ART. 8 "Decorrenza delle iscrizioni"

La decorrenza e la durata dell'iscrizione del Socio sono fissate, nei tempi e nelle modalità, dall'Art. 5 dello Statuto federale, che ne prevede e regola anche il rinnovo tacito.

#### ART. 9 "Dimissioni ed esclusioni"

Le dimissioni e l'esclusione del Socio sono regolate dall'Art. 6 dello statuto federale, che prevede e determina anche i tempi di cessazione degli obblighi contributivi.

#### ART. 10 "Contributi"

Le Aziende associate, oltre alla quota ed ai contributi federali,devono corrispondere i contributi associativi deliberati annualmente dall'Assemblea.

I versamenti dovranno pervenire direttamente alla Federazione che provvederà alla contabilizzazione di spettanza.

#### ART. 11 "Organi dell'Associazione"

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea Generale
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- i Vice Presidenti
- il Comitato dei Proviviri

#### ART. 12 "Assemblea ordinaria e straordinaria"

L'Assemblea é costituita dai rappresentanti delle aziende aderenti all'Associazione.

Un socio può farsi rappresentare per delega scritta da un altro socio avente diritto al voto; nessun partecipante può avere più di una delega.

Gli astenuti sono considerati come presenti ai solo fini del calcolo numerico per la validità dell' Assemblea.

Non sono ammessi al diritto di voto i soci non in regola con il versamento dei contributi.

I soci aggregati hanno diritto di partecipare alle Assemblee senza diritto di voto e non possono accedere alle cariche sociali L'Assemblea ordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno a cura del Presidente.

In via straordinaria può essere convocata su decisione del Presidente, dal Consiglio Direttivo, o su richiesta scritta da almeno un quinto degli Associati.

La convocazione dovrà essere fatta per iscritto almeno venti giorni prima della data fissata e contenere l'ordine del giorno.

In caso di assoluta urgenza i giorni potranno essere ridotti a cinque con convocazione via fax o via posta elettronica.

Per la validità dell'Assemblea ordinaria é necessaria in prima convocazione la presenza diretta o per delega della metà più uno dei soci effettivi: in seconda convocazione l'Assemblea é valida qualunque sia il numero dei presenti.

La seconda convocazione salvo diversa indicazione si intende fissata un'ora dopo quella di prima convocazione.

L' Assemblea straordinaria é valida quando siano presenti almeno due terzi dei Soci effettivi.

Le delibere vengono prese a maggioranza dei voti espressi senza tener conto degli astenuti. Ogni associata ha diritto ad un voto.

Nel caso di parità dei voti, il voto del presidente della Assemblea è determinante

Ove richiesto dal Presidente o da un socio votante le votazioni possono avvenire anche a scrutinio segreto.

Le delibere di Assemblea prese in conformità dello Statuto obbligano tutti gli associati.

Le delibere dell'Assemblea possono essere prese anche tramite un referendum indetto dal Consiglio Direttivo.

Il referendum é valido quando abbiano risposto almeno la metà più uno dei soci.

Per le modifiche statutarie occorre sempre la partecipazione all'Assemblea di almeno due terzi dei soci effettivi.

#### ART. 13 "Poteri dell'Assemblea"

L'Assemblea:

- elegge il Presidente, i Vice Presidenti e i Membri Elettivi del Consiglio Direttivo ed i Proviviri;

- approva il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente presentato dal Presidente e dal Consiglio Direttivo;
- approva il piano preventivo di gestione;
- ratifica le delibere del Consiglio Direttivo;
- delibera in merito alle quote contributive associative su proposta del Presidente e del Consiglio Direttivo;
- delibera su impegni finanziari da assumere, a carico dell'Associazione, di carattere eccezionale che coinvolgano gli interessi di tutti gli associati o dell'Associazione nel suo complesso;
- approva lo Statuto e delibera sulla sua modifica;
- approva le eventuali modifiche al regolamento per l'uso del marchio e della sigla dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo della Federazione, già depositati e protetti a norma di Legge a cura della Federazione.
- delibera su tutte le proposte del Presidente e del Consiglio Direttivo o degli associati (anche avanzate nel corso dell'Assemblea) e riguardanti l'attività dell'Associazione o interventi che l'Associazione deve promuovere nel settore di competenza.

#### ART. 14 "Il Consiglio Direttivo"

Il Consiglio Direttivo é costituito dal Presidente eletto dall'Assemblea, dai Vice Presidenti, dai Capi Gruppo (membri di diritto), dagli ex Presidenti dell'Associazione, dai membri elettivi e dai Presidenti di Commissione.

I Consiglieri elettivi in numero massimo di 5 durano in carica due anni e possono essere rieletti due volte.

Il Consiglio Direttivo si riunisce per decisione del Presidente o su richiesta di tre Consiglieri.

I membri elettivi del Consiglio che, senza giustificato motivo, non intervengono alle riunioni più di tre volte consecutive, possono essere dichiarati decaduti con delibera del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo:

- a) attua le delibere dell'Assemblea generale;
- b) propone all'Assemblea il nome del o dei candidati alla carica di Presidente;
- c) elegge tra i suoi membri i Presidenti di Commissione;
- d) esamina i bilanci consuntivi, il piano preventivo e la situazione economica proposta dal Presidente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) delibera su ogni atto di carattere patrimoniale o finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;
- f) delibera sull'attività ordinaria dell'Associazione;
- g) delibera sulle domande di adesione o di dimissioni a norma dello Statuto e degli art. 4-5-6 dello Statuto Federale;
- h) delibera sulla costituzione, e sullo scioglimento, di Gruppi associativi sentito anche il parere della Federazione;
- i) delibera sull'adesione dell'Associazione e dei Gruppi ad Enti, Organizzazioni, Comitati, ecc. in Italia ed all'estero;
- l) il Consiglio Direttivo é convocato dal Presidente o in caso di sua assenza da un Vice Presidente: é validamente costituito quando sono presenti la metà più uno dei Consiglieri; lo presiede il Presidente o in sua assenza un Vice Presidente;
- m) ogni componente ha diritto ad un voto, non sono ammesse deleghe;

n) per ogni riunione del Consiglio Direttivo viene redatto un verbale.

#### ART. 15 "Il Presidente"

Il Presidente viene eletto dall'Assemblea, dura in carica due anni e può essere rieletto due volte.

Il Presidente rappresenta l'Associazione; provvede per l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; sovrintende al funzionamento dell'Associazione; convoca l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo ed opera nell'ambito di tutti i compiti previsti dallo Statuto ai fini del raggiungimento degli scopi associativi.

Il Presidente sovrintende alla corretta amministrazione dell'Associazione.

- Mantiene i rapporti con il Servizio Amministrativo della Federazione.
- Predispone il conto consuntivo, il piano preventivo, e la relazione economica da sottoporre al Consiglio Direttivo ed all'Assemblea.

Presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo: in sua assenza viene sostituito da un Vice Presidente.

Rappresenta l'Associazione in seno al Consiglio Direttivo della Federazione di cui fa parte di diritto nel periodo di presidenza e tiene i contatti con la Segreteria Generale e con gli organi esecutivi per tutte le questioni di interesse generale dell'Associazione.

In caso di improrogabile necessità può assumere decisioni di urgenza anche se di competenza dell'Assemblea e del Consiglio dell'Associazione, salvo ratifica dei due organi che il Presidente dovrà convocare entro 20 giorni dalla data della delibera assunta.

In caso di assenza il Presidente potrà essere sostituito da un Vice Presidente in tutte le sue funzioni [esclusa la partecipazione al Consiglio Direttivo della Federazione che è "ad personam"].

Qualora per qualsiasi motivo il Presidente in carica dovesse lasciare prima della scadenza il suo mandato, il nuovo Presidente dovrà integrare il biennio e potrà essere rieletto due volte.

All'atto della scadenza del Presidente, il Consiglio Direttivo provvede a raccogliere le candidature delle varie cariche fra le Associate tramite i singoli gruppi.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti.

#### ART. 16 "Vice Presidenti"

Il Presidente all'atto della sua entrata in carica propone all'Assemblea la nomina dei Vice Presidenti.

#### ART. 17 "I Probiviri"

L'Assemblea può nominare tre Probiviri, scelti tra i rappresentanti delle associate.

I Probiviri hanno la funzione di giudicare le controversie tra l'Associazione, i Gruppi e le associate ed emettono lodi inappellabili, anche in materia di elezioni, nomine e incompatibilità.

Il ricorso ai Probiviri potrà avvenire con motivazione scritta da parte degli organi dell'Associazione, dai Capi Gruppo o dalle Associate.

#### ART. 18 "Il Segretario"

Il Segretario é un funzionario della Federazione, collabora direttamente con il Presidente nell'organizzare le attività dell'Associazione e provvede a redigere i verbali delle riunioni di Consiglio, dell'Assemblea e dei Gruppi.

Il Segretario deve operare in modo coordinato con gli indirizzi degli organi direttivi dell'ANIMA.

#### ART. 19 "Fondo comune dell'Associazione - contributi - amministrazione"

Il fondo comune dell'Associazione é costituito dai versamenti delle quote associative annuali e da eventuali residui della gestione, dalle erogazioni eventualmente disposte dalla Federazione o da altri Enti o Istituzioni.

L'esercizio finanziario decorre dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

Il piano preventivo deve essere approvato dal Consiglio Direttivo entro il mese di Novembre dell'anno precedente a cui si riferisce e sottoposto alla ratifica dell'Assemblea.

Il conto consuntivo annuale, prodotto dal Presidente, approvato dal Consiglio Direttivo deve essere presentato all'Assemblea Generale entro quattro mesi dalla fine dell'esercizio.

L'azienda dimissionaria che per qualsiasi motivo perde la qualità di socio, non ha alcun diritto sul fondo comune dell'Associazione.

#### ART. 20 "Scioglimento dell'Associazione"

L'Associazione, può essere sciolta per delibera dell'Assemblea Generale con il consenso della Federazione.

La maggioranza richiesta é quella dei due terzi dei soci.

Le rimanenze associative verranno ripartite secondo quanto stabilito per delibera assembleare.

#### ART. 21 "Fusioni o confluenze"

L'Assemblea può decidere circa fusioni o incorporazioni con altre associazioni affini approvando gli statuti dei nuovi organismi.

#### ART. 22 "Fondi di Gruppo"

Ogni Gruppo può disporre per la costituzione di un proprio fondo in funzione dell'attività programmata.

Le contribuzioni relative saranno deliberate dalle Assemblee settoriali.

#### ART. 23 "Rapporti con la Federazione"

Il Presidente rappresenta l'Associazione presso la Federazione secondo i disposti dello Statuto della Federazione stessa.

#### ART. 24 "I servizi dell'Associazione"

L'Associazione si vale dei servizi messi a disposizione dalla Federazione.

Essi sono:

- Segreteria associativa e personale relativo;
- uso dei locali e delle attrezzature per fini associativi;
- ausilio dei Servizi Tecnico, Economico ed Amministrativo;
- consulenza generale.

ART. 25 "Norme generali"

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto valgono - per analogia - le disposizioni dello Statuto della Federazione.

\* \* \* \* \*

Milano, 6 Giugno 2006 - RMB / PC